

COMUNE DI SOSTEGNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 23/12/2020

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

PARTE II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

CAPO I – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 2 – Presupposto del canone

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Soggetto attivo

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

Art. 7 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Art. 8 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

Art. 10 – Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

Art. 11 – Esenzioni

Art. 12 - Modalità di applicazione del canone

Art. 13 - Dichiarazione e versamento del canone

Art. 14 - Rimborsi

CAPO II - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 15 – Passi carrabili

Art. 16 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Art. 17 – Occupazioni effettuate su stalli destinati alla sosta a pagamento

Art. 18 – Occupazioni con serbatoi

Art. 19 – Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 20 – Pubblicità effettuata dall'esterno di veicoli

Art. 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Art. 22 – Altre forme di diffusione pubblicitaria

TITOLO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO I - OCCUPAZIONI

Art. 23 - Concessioni

Art. 24 – Norme integrative per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali nonché per il decoro di edifici e cantieri

Art. 25 - Domanda di concessione

Art. 26 - Occupazioni d'urgenza

Art. 27 - Preferenze nelle concessioni

Art. 28 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

Art. 29 – Rilascio della concessione

Art. 30 - Deposito cauzionale a garanzia della concessione

Art. 31 - Contenuto dell'atto di concessione

Art. 32 - Rappresentanti del concessionario. Trasferimenti delle concessioni

Art. 33 - Norme per l'esecuzione dei lavori

Art. 34 – Lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto di concessione

Art. 35 - Trasferimento dell'occupazione

Art. 36 - Cessazione anticipata della concessione

Art. 37 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

Art. 38 - Decadenza delle concessioni

Art. 39 - Revoca delle concessioni

Art. 40 - Procedura per la revoca

Art. 41 - Effetti del provvedimento di revoca

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

SEZIONE I – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI MEZZI PUBBLICITARI PARTICOLARI

Art. 42 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne d' esercizio

Art. 43 - Criteri generali per l'aggiornamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio

Art. 44 - Tipologia degli impianti e disciplina di quelli aventi dimensione di mq. 18 (6 x 3)

Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche

Art. 46 - Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi

Art. 47 - Pubblicità fonica itinerante

Art. 48 - Volantini

Art. 49 - Pubblicità itinerante su veicoli

Art. 50 - Pubblicità dinamica

Art. 51 - Indicatori direzionali e preinsegne

Art. 52 - Pubblicità sugli edifici

Art. 53 - Pubblicità nei cantieri

- Art. 54 - Pubblicità nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio.
- Art. 55 - Pubblicità sulle transenne parapetonali.
- Art. 56 - Strade nelle quali è interdotta la collocazione di impianti pubblicitari
- Art. 57 - Pubblicità ed arredo urbano
- Art. 58 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

SEZIONE II – AUTORIZZAZIONI

- Art. 59 – Autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda
- Art. 60 - Casi particolari
- Art. 61 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 62 – Condizione per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 63 - Casi in cui non si rilascia l'autorizzazione
- Art. 64 - Interventi di sostituzione e/o modifica
- Art. 65 - Termini di validità delle autorizzazioni annuali e giornaliere
- Art. 66 - Procedure per il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione
- Art. 67 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 68 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 69 - Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

TITOLO III – OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI ED ASPETTI SANZIONATORI

- Art. 70 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Art. 71 – Omesso versamento del canone alle scadenze

PARTE III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 72 - Gestione del servizio
- Art. 73 - Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione
- Art. 74 - Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni
- Art. 75 - Richiesta e modalità gestione spazi per affissione diretta
- Art. 76 - Affissioni su recinzioni
- Art. 77 – Tariffe
- Art. 78 - Determinazione del canone
- Art. 79 - Riduzioni
- Art. 80 – Esenzioni
- Art. 81 - Riscossione
- Art. 82 - Obblighi, divieti e disposizioni diverse
- Art. 83 – Vigilanza e sanzioni

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 84 – Disposizioni transitorie e finali
- Art. 85 – Entrata in vigore

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato “canone”, previsto dall'articolo 1, commi da 817 a 836 della Legge n. 160/2019.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, il servizio delle pubbliche affissioni.

PARTE II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISCIPLINA DEL CANONE

CAPO I – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 2 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata
2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Il canone si applica anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle predette aree.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti

superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Sostegno, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Regolamento comunale generale delle entrate, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Art. 5 – Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
4. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

- 1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Sostegno, in relazione alla popolazione residente, si applica la fascia inferiore ai mille abitanti .
- 2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in zone, ai sensi del successivo art. 7;
 - b) graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore, ai sensi del successivo art. 8;
 - c) graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'art. 9 e dei Capi II e III del presente Titolo;
 - d) graduazione in ragione della durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi del successivo art. 10;

Art. 7 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

- 1. In ragione dell'estensione del territorio comunale, della morfologia dei luoghi ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso in due zone: Capoluogo e periferia -case sparse .
- 2. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate nella ZONA STANDARD, si applica la tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale.
- 3. Alle sole occupazioni di suolo pubblico effettuate nella ZONA periferia - case sparse si applica la tariffa standard ridotta del 20 per cento.

Art. 8 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

1. In ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 5:
 - a) per le esposizioni pubblicitarie con superficie fino a mq 1, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è ridotta del 33 per cento;
 - b) per le esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 40 per cento;
 - c) per le esposizioni pubblicitarie con superficie superiore a mq 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 100 per cento in zona standard e del 80 per cento in zona periferia case sparse ;
 - d) le occupazioni le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento;

Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. In ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, sono previste le maggiorazioni/riduzioni previste dal comma 2 del presente articolo nonché dai Capi II e III del presente Titolo.
2. In via generale, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 5:
 - a) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. La tariffa è quella giornaliera ridotta dell'80 per cento;
 - b) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - d) per le occupazioni del sottosuolo diverse da quelle specificatamente regolamentate dal presente regolamento la tariffa è ridotta ad un quarto;
 - e) per le occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta ad un terzo;
 - f) per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, la tariffa è ridotta dell'80 per cento;
 - g) per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per fini non economici, la tariffa è ridotta del 20 per cento;
 - h) per le esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata le tariffe sono aumentate:

- in zona standard del 100 per cento, fatto salvo che per quelle di dimensioni superiori a mq 5,50 che invece sono aumentate del 75 per cento e di quelle di dimensioni superiori a mq 8,50 che sono aumentate del 60 per cento;
- in zona 2/B del 61 per cento, fatto salvo che per quelle di dimensioni superiori a mq 5,50 che invece sono aumentate del 33 per cento e quelle di dimensioni superiori a 8,50 mq che sono aumentate del 30 per cento.

Art. 10 – Graduatoria del canone in ragione della durata dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. In ragione della durata dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate per periodi da quindici giorni a due mesi, si applica la tariffa annuale ridotta del 90 per cento;
 - b) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate per un periodo da due mesi a tre mesi, si applica la tariffa annuale ridotta del 80 per cento;
 - c) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate per un periodo pari a tre mesi o frazione si applica la tariffa annuale ridotta del 70 per cento;
 - d) per le occupazioni non annuali superiori a 14 giorni, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - e) per le occupazioni di durata non superiore a 6 ore la tariffa giornaliera è ridotta del 30 per cento;
 - f) nel periodo dal 01.06 al 30.09 è applicata la maggiorazione per la stagionalità del 50 per cento sulla pubblicità temporanea.

Art. 11 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal comune o da società partecipate dal comune di Sostegno, nell’ambito di eventi di particolare rilievo nazionale ed internazionale;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;
- r) le occupazioni temporanee con tende fisse o retrattili;
- s) le occupazioni per infrastrutture realizzate per i punti di ricarica di veicoli elettrici, a seguito di apposita dichiarazione da parte del gestore che attesta che gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. Qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, è richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo per cui

è stata concessa l'esenzione applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo;

- t) le occupazioni per rastrelliere e attrezzature per parcheggio gratuito di biciclette;
- u) le occupazioni per le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;

Art. 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande, mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché, nel limite massimo di 12 cm di sporgenza, la superficie occupata dal c.d. "cappotto termico" autorizzato secondo le norme regolamentari e di legge.
2. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando che non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

Art. 13 - Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

7. La Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

Art. 14 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

CAPO II – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 15 – Passi carrabili

1. Per i passi carrabili la tariffa è quella annuale ridotta del 50 per cento.
2. Per passi carrabili si intendono quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie massima di mq 9. L'eventuale superficie eccedente tale misura è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Per gli accessi, carrabili o pedonali non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, per una superficie non superiore a 10 mq, con apposizione del relativo cartello, la tariffa è ridotta del 20 per cento.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa è ridotta al 10 per cento;
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento.
8. Per l'occupazione di aree antistanti accessi carrabili o pedonali così detti a raso che non danno luogo ad una concreta occupazione di suolo pubblico la tariffa è ridotta al 20 per cento.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
10. In ogni caso ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare il passo carrabile possono ottenerne l'abolizione dietro presentazione di apposita pratica all'Ufficio Tecnico del comune, con oneri inerenti alla messa in pristino dell'assetto stradale a carico del richiedente.

Art. 16 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata minima 6 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Art. 17 – Occupazioni effettuate su stalli destinati alla sosta a pagamento

1. Per le occupazioni di suolo a carattere non annuale che insistano su stalli a pagamento (strisce blu) la tariffa è aumentata della misura forfettaria fissa giornaliera di euro 1,50.

Art. 18 – Occupazioni con serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applica la tariffa ridotta a un quarto fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

2. In caso di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Art. 19 – Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro uno.
2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 500,00.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
6. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
7. Ciascun anno i soggetti di cui al comma 1 effettuano una dichiarazione analitica in ordine al numero di utenze attive, specificando quelle che fanno capo al dichiarante e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora l'ammontare del canone fosse inferiore a quanto previsto dal precedente comma 3.
8. Fatte salve le sanzioni previste in via generale dal presente regolamento nonché quanto previsto dal precedente comma 3, in caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000)

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 20 – Pubblicità effettuata dall'esterno di veicoli

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto qualora il comune abbia rilasciato la licenza di esercizio.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto qualora il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel comune di Sostegno.
4. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. La tariffa da applicare è la tariffa standard annua deliberata dal comune aumentata:
 - a) del 300 per cento per autoveicoli e rimorchi con portata superiore a 3.000 kg;

- b) del 150 per cento per autoveicoli e rimorchi con portata inferiore a 3.000 kg;
 - c) del 40 per cento per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due lettere precedenti.
6. Per i veicoli di cui al comma 3 non il canone non è dovuto per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base:
 - alla tariffa della zona standard aumentata del 225 per cento per superfici inferiori a mq 5,50 e del 250 per cento per superfici superiori a mq 5,50, per gli impianti in zona standard;
 - alla tariffa della zona 2/B aumentata del 250 per cento per superfici inferiori a mq 5,50 e del 230 per cento per superfici superiori a mq 5,50, per gli impianti in zona 2/B;
2. Per la pubblicità prevista dal comma 1 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa giornaliera della zona aumentata del 200 per cento.

Art. 22 – Altre forme di diffusione pubblicitaria

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari alla tariffa annua prevista per la zona interessata, si applicano le riduzioni in ragione delle dimensioni stabilite dal precedente art. 8.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite la distribuzione di materiale pubblicitario, la tariffa giornaliera, per ogni persona, relativa alla zona è aumentata del 100 per cento.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite la pubblicità sonora, la tariffa giornaliera, per ogni postazione, relativa alla zona è aumentata del 200 per cento.

TITOLO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO I - OCCUPAZIONI

Art. 23 - Concessioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile del Comune e ad aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune, anche se effettuate su tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato
2. Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei Regolamenti comunali di pulizia, igiene e di edilizia.
3. Le concessioni sono accordate sempre senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i concessionari devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare alle scadenze previste il canone;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art. 24 – Norme integrative per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali nonché per il decoro di edifici e cantieri

1. Le concessioni relative a occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico da parte di pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 27/2009, nonché di commercio su aree pubbliche per le medesime finalità, di attività commerciali in sede fissa quali negozi, alimentari e non, e di attività artigianali, alimentari e non, sono sottoposte oltre che all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 25 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita, anche se per legge o per Regolamento l'occupazione sia dichiarata esente dal canone, deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale e la partita iva del richiedente;
 - b) il motivo e l'oggetto della occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
3. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
4. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di conoscere esattamente e di assoggettarvisi senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché le altre disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 26 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale.

Art. 27 - Preferenze nelle concessioni

1. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
2. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è fatta al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

Art. 28 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate, a seconda dell'oggetto dell'istanza, allo Sportello Unico (SUAP-SUE) o all'U.O. Attività economiche che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante

comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 241/1990.
3. In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento.
4. L'Ufficio procedente, prima del rilascio della concessione, valuta, tra l'altro, l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo art. 30 anche mediante richiesta di informazioni ad altri Uffici comunali.
5. In caso di positivo esito dell'istruttoria, prima del rilascio della concessione, l'Ufficio tributi o, in caso di servizio affidato in concessione, il Concessionario del servizio, provvede, su istanza del richiedente o dell'ufficio procedente, alla quantificazione del canone in modo da consentire al richiedente il pagamento anticipato della prima rata o della rata unica del canone.

Art. 29 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) Pagamento anticipato della prima rata o rata unica del canone;
 - c) Versamento del deposito cauzionale, ove richiesto;
 - d) Assenza di morosità pregresse in ordine al versamento del canone;
 - e) Assenza di debiti di natura tributaria nei confronti del comune di Sostegno.
2. Tutte le concessioni rilasciate, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone, sono trasmesse all'Ufficio tributi o, in caso di servizio affidato in concessione, al Concessionario del servizio, al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

Art. 30 - Deposito cauzionale a garanzia della concessione

1. L'Amministrazione può subordinare la concessione alla prestazione, in congruo termine, di un deposito cauzionale che resta vincolato a favore del Comune a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esso, e delle spese di manutenzione, di ripristino del bene concesso.
2. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
3. Al fine di incentivare gli interventi di efficientamento energetico e di recupero del patrimonio edilizio, per le concessioni finalizzate a realizzare il c.d. "cappotto termico" degli edifici, non è richiesto alcun deposito cauzionale.

Art. 31 - Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione contiene le prescrizioni essenziali cui è subordinata l'occupazione e il richiamo alle norme del presente regolamento, che devono intendersi in esso integralmente trascritte.

2. Il concessionario è tenuto a esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta degli Agenti comunali e della forza pubblica.
3. Le occupazioni effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a 9 anni, ovvero non superiore a 29 anni per i provvedimenti che afferiscono all'art. 27 comma 5 del D.Lgs 285/1992 Codice della Strada (passi carrai, sottoservizi, ecc.) che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono considerate permanenti.
4. Prima della scadenza, il concessionario può chiedere il rinnovo seguendo l'iter procedimentale previsto dall'art. 28.

Art. 32 - Rappresentanti del concessionario. Trasferimenti delle concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo persona di fiducia o di legale rappresentante del concessionario, da dichiararsi anticipatamente all'Amministrazione Comunale e agli Agenti incaricati della riscossione del canone, in modo che possano essere specificati nella concessione.
3. È vietata qualsiasi subconcessione, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio comunale.
4. È ammesso il trasferimento del bene da uno ad un altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento dà luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di un nuovo canone, esclusa ogni restituzione o conteggio del canone già pagato, che resta a beneficio del Comune.

Art. 33 - Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

Art. 34 – Lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto di concessione

1. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
2. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o unte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di disporre tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro Comunale.

Art. 35 - Trasferimento dell'occupazione

1. Il concessionario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero, deve chiedere un'altra concessione, assoggettandosi al nuovo pagamento del canone.
2. Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, si provvede al conteggio del canone pagato in anticipo al Comune in proporzione al tempo che ancora resta a trascorrere fino alla scadenza della concessione.

Art. 36 - Cessazione anticipata della concessione

1. Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non ha diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a compenso di sorta.

Art. 37 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 38 - Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;
 - c) mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli per la revoca.

Art. 39 - Revoca delle concessioni

1. Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la

soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo sono revocate, di norma, solo per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

Art. 40 - Procedura per la revoca

1. La revoca è disposta dall'ufficio responsabile con apposito atto di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
2. Nell'atto di revoca è assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
3. Il provvedimento di revoca è notificato al concessionario.

Art. 41 - Effetti del provvedimento di revoca

1. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

SEZIONE I – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI MEZZI PUBBLICITARI PARTICOLARI

Art. 42 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio

1. Le autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari sono rilasciate nel rispetto del piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne .

Art. 43 - Criteri generali per l'aggiornamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio

1. I criteri di riferimento per l'aggiornamento del Piano generale degli impianti e del piano delle insegne d'esercizio, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:
 - a) distribuzione degli impianti sul territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, contesto urbanistico, concentrazione demografica, alla tutela ambientale e paesaggistica e di carattere storico -artistico, alla sicurezza della circolazione stradale e del traffico;
 - b) considerazione delle effettive esigenze di carattere espositivo, deducibili dalle richieste che pervengono agli uffici competenti, nonché delle concrete possibilità/esigenze di sviluppo che tendono

a soddisfare le richieste di carattere commerciale e socioculturale;

c) fermo restando l'esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale, ci si avvale della facoltà prevista dal comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, di derogare alle distanze minime previste dalla stessa normativa per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;

d) per meglio conseguire le finalità di tutela dell'attuale contesto socio-urbanistico l'attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e del Piano generale delle insegne di esercizio può essere disciplinata anche con appositi piani particolareggiati che, per zone omogenee del territorio comunale, definiscano modalità e tipologia degli impianti pubblicitari che possono essere installati.

Art. 44 - Tipologia degli impianti e disciplina di quelli aventi dimensione di mq. 18 (6 x 3)

1. La tipologia degli impianti pubblicitari da installare a carattere temporaneo e permanente nel territorio comunale è disciplinata per quanto non previsto dal presente Regolamento, dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dal Piano generale delle insegne di esercizio.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni sono stabilite nel Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La superficie massima dei degli impianti pubblicitari aventi dimensioni di mq 18 (6 x 3) da concedere a privati per affissione diretta e/o per la pubblicità è stabilita in mq. 1080 (milleottanta); di questi per l'affissione diretta di poster sono destinati un massimo di 990 (novecentonovanta) metri quadrati.
4. Gli impianti di cui al comma precedente possono essere assegnati mediante gara. Fino a quando non venga espletata la procedura concorsuale, le domande saranno evase secondo l'ordine di presentazione.
5. Qualora la superficie complessiva prevista dal precedente comma dovesse subire incrementi, si potrà procedere all'assegnazione degli spazi aggiuntivi solo dopo averne dato avviso al pubblico mediante il sito del Comune e pubblicazione all'Albo comunale per 30 giorni. Nell'assegnazione debbono essere seguite procedure che garantiscano una distribuzione degli spazi equilibrata tra tutti coloro che, nei predetti termini, abbiano presentato regolare domanda. Dal momento in cui diventa efficace la delibera di indizione della procedura di affidamento in concessione degli impianti pubblicitari in esame, non sarà più possibile rilasciare nuove autorizzazioni o rinnovare quelle esistenti.
6. Qualora la Giunta Comunale, ai sensi del primo periodo del comma precedente, ritenga di affidare mediante gara gli spazi destinati agli impianti aventi dimensioni di mq. 18 (6 x3), il concessionario è tenuto a sottoscrivere, all'atto della stipula della convenzione o del rilascio della concessione, un'apposita clausola che impone di accettare, e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quegli impianti, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria vigente.

Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche

1. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari andranno confrontate con le specifiche relative ad ogni singola tipologia; si dovranno in ogni caso verificare le dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità per un opportuno inserimento dimensionale, sia in relazione alla fruibilità visiva, alla qualità ed alla natura dell'intorno fisico visivo, sia in termini di rapporto armonico con i fronti edilizi e con il profilo paesaggistico.
2. Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni.

3. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili e dovranno risultare rifiniti accuratamente anche se non esposti sulla pubblica via.
4. In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di impianti e segnali pubblicitari, di qualunque tipologia e dimensione, su supporti precari, su monumenti e fontane, su arbusti, alberi e siepi.
5. Sono vietati segnali pubblicitari, anche di ridotte dimensioni, posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali o collocati in accessori ed attrezzature dello spazio urbano, dell'architettura, del paesaggio o ancora collocati sui pali dell'illuminazione o sulla segnaletica in genere.
6. È consentita la collocazione di stendardi di ridotte dimensioni su pali dell'illuminazione pubblica appositamente predisposti con opportuno supporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 5.

Art. 46 - Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari possono essere realizzati mediante tecnologie e sistemi luminosi illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria, ed in particolare si dovranno assoggettare alle seguenti specifiche:
 - a) la luminosità propria o portata dovrà essere fissa e contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione e/o per le persone;
 - b) per le insegne luminose realizzate con lampade fluorescenti, si richiede un grado di protezione almeno IP43 se le insegne sono poste ad altezza inferiore di 3 m. dal suolo, e IP23 se installate ad altezza maggiore;
 - c) gli apparecchi di illuminazione installati a meno di 3 m dal suolo, devono essere apribili solo con uso di chiave o attrezzo specifico;
 - d) le insegne luminose a catodo freddo ad alta tensione devono essere alimentate da trasformatori elevatori conformi alla norma CEI 34-39 con tensione massima secondaria di 10 Kv a vuoto e con potenza massima non superiore a 2,5 Kva;
 - e) le lampade a scarica a catodo freddo se collocate a portata di mano (ad altezza inferiore a m 2,5 dal piano del calpestio) o comunque soggette a prevedibili urti, devono essere protette meccanicamente;
 - f) l'installatore specializzato del settore deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 22 gennaio 2008 n. 37, alla L.R. 10/2002 ed al D.P.R. 6 maggio 2001 n. 380;
 - g) la pubblicità e le insegne di esercizio luminose non possono essere a lampeggio od a luce intermittente, fatta eccezione per le insegne a croce delle farmacie.

Art. 47 - Pubblicità fonica itinerante

1. È vietata in modo permanente la pubblicità sonora a distanza minore di 200 metri da ospedali, case di cura o di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, da istituti scolastici ed inoltre in tutti quei luoghi in cui espressamente la legge ne specifica il divieto.
2. La pubblicità fonica itinerante è consentita unicamente per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
3. La pubblicità fonica itinerante o su postazione fissa, inoltre, è consentita a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00, previa specifica autorizzazione.

Art. 48 - Volantini

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
2. È vietata la distribuzione di materiale pubblicitario a mano sull'arenile e nelle zone di immediata pertinenza.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, il materiale pubblicitario consistente in opuscoli, foglietti o materiali simili potrà essere consegnato unicamente a mano dei destinatari ovvero depositato nelle apposite buche delle lettere.

Art. 49 - Pubblicità itinerante su veicoli

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, al fine di evitare che si crei ingiusto vantaggio alla pubblicità itinerante rispetto a quella fissa.
3. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 50 - Pubblicità dinamica

1. La peculiarità degli impianti per la pubblicità dinamica risiede nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari e variabili. I messaggi potranno essere scritti, immagini a colori fisse o in movimento.
2. Il comune di Sostegno si riserva di stipulare apposite convenzioni per l'installazione degli impianti indicati al precedente comma in luoghi e punti che saranno ritenuti idonei e disponibili a tale scopo avuto riguardo ai principi indicati dal presente regolamento.

Art. 51 - Indicatori direzionali e preinsegne

1. Saranno concesse autorizzazioni per l'installazione di indicatori direzionali, se realizzati secondo impianti multipli nei quali dovranno essere predisposte delle tabelle senza messaggi utilizzabili successivamente sia a scopo commerciale che a scopo di interesse pubblico.
2. Per le attività di carattere industriale, artigianale e commerciale, l'autorizzazione potrà essere concessa se tali impianti corrisponderanno a quanto indicato nello specifico piano di gestione impianti pubblicitari.
3. Sarà possibile autorizzare il collocamento di impianti pubblicitari totemici aventi funzioni di indicare sinteticamente la direzione per raggiungere una zona industriale, commerciale o artigianale utilizzando il percorso più idoneo e di maggior rilevanza per il raggiungimento dell'attività stessa, riportando il logo, la dicitura e la freccia direzionale.
4. Il loro collocamento dovrà essere effettuato su un percorso stradale non superiore ai 5 km. di distanza dalla sede della ditta od attività segnalata. Quando tali ditte od attività siano situate in zone senza specifica valenza produttiva, i relativi indicatori direzionali potranno essere collocati anche singolarmente qualora l'attività non possa essere sufficientemente pubblicizzata dalle sole insegne di esercizio poiché situata su percorso secondario e di ridotto volume di traffico.

Art. 52 - Pubblicità sugli edifici

1. L'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio, in ancoraggio agli edifici, è vietata su balaustre ed inferiate decorate, su fregi cornici o qualunque elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme.
2. Sulle coperture piane e/o fronti architettonici di edifici sarà necessario il nulla osta della proprietà o del condominio.
3. È consentita l'apposizione di impianti anche su prospetti di edifici in modo che non coprano luci, finestre, vetrine, aperture di qualunque tipo e che distino da queste almeno 2,00 mt (distanza laterale). L'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario e non deve superare il 75% della superficie totale della facciata.
4. Le insegne su tetto degli edifici non sono ammesse nei fabbricati a destinazione residenziale. Negli insediamenti a destinazione commerciale e artigianale-industriale sono ammesse più insegne su tetto, previa presentazione di progetto unitario in cui siano rappresentate le insegne nel contesto e nel rispetto architettonico dell'edificio.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ad altre forme di pubblicità che non richiedano ancoraggi a edifici (es. video proiezioni).

Art. 53 - Pubblicità nei cantieri

1. L'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di conseguimento del Permesso di Costruire, dalla data di efficacia delle comunicazioni/segnalazioni asseverate previste dalla Legge (CILA SCIA) ed ha validità fino alla dichiarazione di fine lavori e comunque non oltre i termini di validità del titolo amministrativo e delle comunicazioni/segnalazioni sopra richiamate, fatte salve eventuali proroghe nonché dalla data di presentazione della Comunicazione di Attività Edilizia Libera (AEL) per un massimo di tre anni non prorogabili.
2. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.

3. In aggiunta alle forme pubblicitarie indicate al comma 2, sulle recinzioni o in aderenza agli edifici o posizionati su strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili o altre modalità, purché previsto nel piano operativo di sicurezza del cantiere, è possibile collocare pannelli o teloni pubblicitari che prefigurano la soluzione finale del progetto architettonico, nonché per pubblicizzare il marchio di aziende che non operano nel cantiere, mostre, manifestazioni e, più in generale, per pubblicizzare aspetti o eventi che si correlano con la promozione del territorio o di attività istituzionali a condizione che i messaggi pubblicitari, se previsti sulle facciate dei fabbricati, non interessino una superficie superiore al 70% della facciata stessa.
4. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del 1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza che, oltre a poter modificare i parametri indicati al punto precedente, potrà altresì prescrivere anche l'obbligo di rappresentare la soluzione finale del progetto architettonico del fabbricato oggetto dei lavori di recupero.
5. In caso di ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, qualora il Comune intervenga in sostituzione del privato, inadempiente e moroso, anche con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell'articolo 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, eventuali introiti pubblicitari comunque denominati dovuti al Comune, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 54 - Pubblicità nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio.

1. Nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio può essere autorizzata la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari ivi compresi totem pubblicitari e mappe della città, luminosi o non, inseriti in un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio d'informazione aggiuntivo nel limite del 10 per cento della superficie occupata dal parcheggio o dall'autostazione, a condizione che tali impianti non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione o di decelerazione oppure lungo gli accessi.

Art. 55 - Pubblicità sulle transenne parapetonali.

1. Le transenne parapetonali sono elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro in modo da formare un cordone, di altezza compresa tra cm. 100 e cm. 120 da terra, avente funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.
2. È consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando le transenne parapetonali. Il Comune può dare in concessione la diffusione di tali messaggi.
3. Le dimensioni del cartello recante il messaggio pubblicitario non potranno superare cm. 100 di base e cm. 70 di altezza.
4. La collocazione dei cartelli dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal primo comma dell'art. 23 del codice della strada ed in particolare non ostacolare la piena visibilità delle aree di intersezione stradale.
5. Non è consentita l'installazione di transenne parapetonali al solo scopo di supportare messaggi pubblicitari.

Art. 56 - Strade nelle quali è interdetta la collocazione di impianti pubblicitari

1. In prossimità delle rotonde e nelle seguenti strade o in vista di esse è fatto divieto di rilascio e/o rinnovo di autorizzazioni per la collocazione di impianti pubblicitari:
 - a) Strada di competenza della Provincia;
 - b) Strada Statale o regionaleanche se intersecano l'abitato comunale.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale è possibile interdire l'installazione o il rinnovo di tutti gli impianti pubblicitari o di solo alcune tipologie.
3. In tutti i casi in cui il mezzo pubblicitario sfrutti il sostegno dei pali dell'illuminazione pubblica, è necessario acquisire il parere preventivo del gestore, che definirà le modalità operative per la protezione degli apparati.

Art. 57 - Pubblicità ed arredo urbano

1. Nell'ambito di progetti di arredo urbano può essere autorizzata la collocazione di messaggi pubblicitari delle imprese che sostengono la realizzazione dei progetti medesimi sottoscrivendo appositi contratti di sponsorizzazione. Tali inserimenti saranno regolamentati da un'apposita convenzione tra il soggetto che realizza il progetto ed il Comune di Sostegno.
2. Il cartello riportante il messaggio pubblicitario di cui al comma precedente dovrà avere una superficie di esposizione inferiore a 1 metro quadrato e le modalità della sua installazione saranno previste nella convenzione e dovranno in ogni caso rispettare i principi dall'art. 23 c. 1 del codice della strada.
3. Oltre al marchio del concessionario del servizio, è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari su cassonetti e campane per la raccolta differenziata dei rifiuti purché tali contenitori non siano collocati in prossimità delle intersezioni stradali o comunque in posizioni tali da creare disturbo visivo agli utenti della strada o di distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Art. 58 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. In aderenza alle recinzioni degli impianti sportivi possono essere collocati cartelli e messaggi pubblicitari purché rivolti verso l'interno della struttura e non visibili dalla pubblica via. Qualora detti cartelli siano visibili dalla pubblica via andrà richiesta apposita autorizzazione che potrà essere rilasciata nel rispetto dei principi indicati dal presente Regolamento e limitatamente ad una superficie non superiore al 50 per cento della parte di recinzione prospiciente la pubblica via.
2. Chi utilizza a qualsiasi titolo i predetti beni o impianti, compreso il concessionario del servizio delle pubbliche affissioni, è tenuto a sottoscrivere, all'atto della stipula della convenzione o del rilascio della

concessione, un'apposita clausola che impone di accettare e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quegli impianti il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria vigente.

SEZIONE II – AUTORIZZAZIONI

Art. 59 – Autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda

1. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preceduta da una autorizzazione da parte del Comune.
2. La domanda, sottoscritta dall'istante, da compilarsi da parte dell'interessato sugli appositi moduli deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale ed un recapito telefonico.
3. La domanda sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalla legge.
4. L'istanza deve essere presentata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio comunale competente, nel quale sono elencati tutti i documenti necessari.
5. Ogni domanda per il collocamento di insegne di esercizio dovrà riferirsi ad una sola attività commerciale, industriale, artigianale, artistica, professionale.
6. In centri direzionali, od in altre situazioni omogenee simili, può essere consentita la installazione di un unico impianto recante due o più insegne di esercizio. In questo caso è consentita la presentazione di una unica domanda.
7. Per gli impianti pubblicitari, diversi dalle insegne di cui al precedente comma 5, dovrà essere presentata una domanda di installazione per ciascun impianto.
8. Per le zone industriali, artigianali, e commerciali, con riferimento al collocamento di preinsegne, dovrà essere presentata un'unica domanda per ciascun impianto ancorché comprendente più indicazioni relative a più aziende.
9. L'istanza presentata da attività produttive comprendente la richiesta di l'installazione di insegne di esercizio congiuntamente alla richiesta di esecuzione di lavori edili, dovrà essere presentata presso la Sportello Unico del Comune di Sostegno per l'eventuale rilascio del titolo unico.
10. Salvo per quanto previsto dall'art. 65, per qualsiasi variazione che si intenda apportare ad un'insegna d'esercizio già autorizzata è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione.
11. Il gestore dell'impianto pubblicitario, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:
 - a) dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere);

Art. 60 - Casi particolari

1. Per ottenere l'autorizzazione per collocare impianti temporanei diversi, ma relativi ad una unica manifestazione, l'istanza, da compilarsi su apposito modello, dovrà pervenire almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di esposizione pubblicitaria indicato.
2. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, bandiere, palloni aerostatici, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità, la documentazione è limitata alla presentazione dei documenti od elaborati di cui ai punti a), b), c), d), e) del precedente articolo.
3. Per il collocamento di insegne di targhe commerciali, la documentazione è limitata alla presentazione dei documenti od elaborati di cui ai punti a), b), c), e), f), h), i), j) e k) del comma del precedente articolo.

Art. 61 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio competente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma 5, nel qual caso il termine di rilascio è di 150 giorni.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta o con altro mezzo indicato dal medesimo, sia invitato a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati nella comunicazione.
3. Il termine rimane ugualmente sospeso nel caso in cui il richiedente presenti variazioni o modifiche alla domanda già presentata.
4. Nel caso in cui entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione, di cui al precedente comma 2, non pervengano comunicazioni da parte del richiedente il procedimento si intenderà tacitamente concluso e l'istanza presentata verrà archiviata.
5. Per le domande riguardanti la installazione di impianti pubblicitari da realizzare su edifici ed aree ricadenti all'interno delle zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche, l'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione, previo parere favorevole del Sovrintendente ai sensi del punto 2 dell'art. 153 del D. Lgs. 42/2004.
6. Qualora l'impianto ricada in area del demanio marittimo dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione doganale da parte dell'interessato e dovrà avere le caratteristiche previste dall'adeguamento a quanto indicato dal piano particolareggiato del demanio marittimo.
7. Al procedimento di autorizzazione previsto dal presente articolo non si applicano gli istituti previsti dagli art. 19 e 20 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, essendo necessario l'esame tecnico discrezionale relativamente alla sicurezza pubblica nella fattispecie della sicurezza della circolazione stradale e la valutazione di impatto ambientale.
8. L'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione compila il "Registro delle autorizzazioni comunali per gli impianti di pubblicità", in cui sono riportate in ordine cronologico: le domande pervenute, le autorizzazioni rilasciate, i dati utili per l'individuazione degli impianti e dei soggetti titolari, la data di scadenza dell'autorizzazione.

9. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi.
10. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate presso l'ufficio comunale competente prima del collocamento dell'impianto o del mezzo pubblicitario o prima di essere utilizzate per le altre forme di pubblicità.
11. Con il rilascio dell'autorizzazione per il mezzo pubblicitario collocato sul suolo pubblico viene contestualmente rilasciata concessione per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico.
12. Gli impianti pluriennali collocati su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune dovranno essere fissati ad una base d'appoggio non inferiore ai 50 (cinquanta) centimetri quadrati collocata nello spazio sottostante il suolo stesso.

Art. 62 – Condizione per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - b) Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - c) Pagamento anticipato della prima rata o rata unica del canone;
 - d) Versamento del deposito cauzionale, ove richiesto;
 - e) Assenza di morosità pregresse in ordine al versamento del canone;
 - f) Assenza di debiti di natura tributaria nei confronti del comune di Sostegno.
2. L'Ufficio procedente, prima del rilascio dell'autorizzazione, valuta, tra l'altro, l'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente, anche mediante richiesta di informazioni ad altri Uffici comunali.
3. In caso di positivo esito dell'istruttoria, prima del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio tributi o, in caso di servizio affidato in concessione, il Concessionario del servizio, provvede, su istanza del richiedente o dell'ufficio procedente, alla quantificazione del canone in modo da consentire al richiedente il pagamento anticipato della prima rata o della rata unica del canone.
4. Tutte le autorizzazioni rilasciate, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone, sono trasmesse all'Ufficio tributi o, in caso di servizio affidato in concessione, al Concessionario del servizio, al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

Art. 63 - Casi in cui non si rilascia l'autorizzazione

1. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone al Comune di Sostegno, se dovuto, nei casi di pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti a pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, se non visibile o udibile dalla pubblica via, e nel perimetro delle stazioni di distribuzione di carburanti, limitatamente ai soli prodotti di vendita.
2. Parimenti l'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone al Comune di Sostegno, se dovuto, nei seguenti casi:
 - a) pubblicità permanente o temporanea effettuata con speciali veicoli in osservanza della vigente normativa prevista dal codice della strada;
 - b) pubblicità effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini;

- c) l'esposizione di messaggi pubblicitari saldi o altre forme speciali di vendita purché, per ciascuna vetrina, non venga coperta una superficie maggiore del 40 per cento della superficie totale;
- d) la pubblicità effettuata su monopattini, biciclette e altri veicoli di ridotte dimensioni, purché questa abbia caratteristiche che non cagionino problemi e/o pericoli alla circolazione stradale (es. luminosità, lampeggianti, con determinate caratteristiche di rifrangenza, ecc.).

Art. 64 - Interventi di sostituzione e/o modifica

1. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione di insegna d'esercizio o di impianto pubblicitario permanente, intenda variare il messaggio riportato sull'insegna d'esercizio o sull'impianto, deve darne comunicazione scritta allegando il bozzetto a colori del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 gg., decorsi i quali si intende comunque concessa.

Art. 65 - Termini di validità delle autorizzazioni annuali e giornaliere

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente (con tariffa annua), fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo 54, ha validità triennale dalla data di rilascio.
2. L'autorizzazione è definita temporanea (con tariffa giornaliera) quando il tempo di esposizione del mezzo pubblicitario non supera i 12 mesi, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.
3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere temporaneo può essere rilasciata per eventi o manifestazioni di interesse sociale e culturale per la città, ha validità a partire da 15 gg. prima dell'inizio e termina nelle 24 ore successive alla data dell'evento o manifestazione.
4. Fatto salvo quanto previsto per il Servizio delle pubbliche affissioni, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere temporaneo è consentita esclusivamente per eventi o manifestazioni di interesse sociale e culturale per la città, per campagne elettorali e per altre finalità riconosciute di interesse pubblico dalla Giunta comunale. L'autorizzazione ha validità a partire da 15 giorni prima dell'inizio e termina nelle 24 ore successive alla data dell'evento o manifestazione. Per situazioni eccezionali o eventi di particolare rilevanza sociale, il termine di 15 giorni sopra citato può essere esteso fino ad un massimo di 45 giorni. Il termine per l'esposizione del mezzo pubblicitario attinente alla campagna elettorale è disciplinato dalla norma nazionale di riferimento.

Art. 66 - Procedure per il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni pluriennali sono rinnovabili a condizione che la richiesta venga presentata prima della scadenza naturale e sia corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti:
 - a) l'assenza di modifiche all'impianto pubblicitario esistente;
 - b) la mancanza di sopravvenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio;
 - c) il rispetto delle disposizioni previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni pluriennali sono rinnovabili all'ulteriore condizione che il richiedente non abbia morosità nei confronti dell'Ente in ordine al versamento del canone di cui al presente regolamento o ad altre entrate tributarie.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le autorizzazioni per insegne e targhe si intendono rinnovate qualora allo scadere dell'autorizzazione non vengano apportate variazioni o modifiche.
4. Per la proroga delle autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari su cantieri edili è necessario che la richiesta venga presentata prima della scadenza naturale e sia corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti:
 - a) le ragioni che la determinano
 - b) l'assenza di modifiche all'impianto pubblicitario esistente;
 - c) la mancanza di sopravvenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio;
 - d) il rispetto delle disposizioni previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari e dal presente regolamento.

Art. 67 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di:
 - a) verificare il buon stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
 - c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, di motivata richiesta da parte del Comune ed ancora di rimuovere l'impianto pubblicitario in caso di cessazione dell'attività pubblicizzata. Il titolare del mezzo pubblicitario dovrà procedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà indicato nell'ordine di rimozione compresi gli eventuali supporti o sostegni ed il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
 - d) collocare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica saldamente fissata, posta in posizione facilmente accessibile e leggibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione che rilascia l'autorizzazione, soggetto titolare, numero di autorizzazione relativa al mezzo pubblicitario, data di rilascio e di scadenza, progressione chilometrica del punto di installazione se disponibile o comunque indicazione atta ad identificare prontamente il punto di installazione. In luogo della targhetta metallica sugli impianti pubblicitari temporanei i dati prescritti potranno essere riportati mediante scritte indelebili e comunque mantenute ben visibili.
 - e) In deroga al precedente punto d) le insegne e le targhe dovranno riportare solamente i dati relativi al rilascio ed al numero dell'autorizzazione
2. La targhetta, indicata alla lettera d) del precedente comma, deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per la posa di qualsiasi pubblicità temporanea, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle

superfici stradali. Nel caso in cui la pubblicità temporanea non venga rimossa dall'interessato entro il termine prescritto e precisato nell'autorizzazione, il Comune o la ditta concessionaria procederà, se del caso, alla rimozione e sequestro della pubblicità abusiva, con i relativi costi a carico dell'utente.

5. Il comune, ove lo ritenga opportuno, procederà nei termini di legge alla rimozione ed al sequestro cautelativo – con spese a carico dell'utente – del materiale pubblicitario a vario titolo abusivamente installato, dandone comunicazione all'interessato.
6. Il materiale pubblicitario rimosso, compreso l'eventuale supporto, potrà essere ritirato dal titolare entro dieci giorni successivi alla notifica del verbale amministrativo e/o della comunicazione, previo totale assolvimento degli obblighi prescritti; trascorso tale termine, si procederà senz'altro alla sua distruzione.
7. L'autorizzazione potrà essere negata sia per cause di pubblico interesse – in particolare di natura estetica, panoramica e ambientale nonché di sicurezza stradale – sia per ricorrenti e documentate inadempienze e/o irregolarità commesse dal richiedente.

Art. 68 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive.
2. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
 - a) la permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
 - c) l'impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
 - d) in caso di mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di tre mesi;
 - e) qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza.

Art. 69 - Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Per i cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade del Comune di Sostegno, gli interessati sono tenuti a presentare domanda con allegata documentazione.
2. Il nulla osta, od il provvedimento di diniego dello stesso, verrà rilasciato dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

**TITOLO III – OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI
ED ASPETTI SANZIONATORI**

Art. 70 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50 per cento. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 2 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione a adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del già menzionato avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato

adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 71 – Omesso versamento del canone alle scadenze

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 500. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
3. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Così come previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate, sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

PARTE III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 72 - Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e fino a diversa Deliberazione da parte del Consiglio comunale di soppressione del servizio, il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche ed anche per la diffusione di messaggi con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ovvero del Concessionario del Servizio ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicati aventi le finalità indicate al precedente articolo.

Art. 73 - Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

1. Per l'affissione diretta da concedere a privati vengono destinati un massimo di 200 (duecento) metri quadrati. La superficie degli impianti per le affissioni viene ripartito come segue:
 - a) 25 per cento destinato alle affissioni pubbliche di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque priva di rilevanza economica, e per l'affissione diretta dei manifesti da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 82;
 - b) 75 per cento destinato alle affissioni pubbliche di natura commerciale.

2. Gli impianti destinati all'affissione diretta dei manifesti sono identificati mediante apposita targa.
3. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

Art. 74 - Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni

1. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita commissione scritta al Comune e qualora assegnata in concessione al gestore del servizio.
La richiesta di affissione può essere inoltrata al servizio anche tramite posta elettronica.
2. La commissione, a pena di nullità, deve specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la suddivisione in categorie (nel caso di manifesti commerciali) e la data di affissione.
3. Le commissioni complete di tutti gli elementi previsti sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
4. Eventuali modifiche alla commissione dovranno pervenire al Servizio Affissioni almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'affissione e saranno comunque subordinate alle esigenze del servizio.
5. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
6. Le prenotazioni telefoniche devono essere confermate, tramite invio della commissione scritta con relativa attestazione del pagamento del diritto, entro il giorno seguente per le affissioni richieste entro i 10 giorni successivi e comunque entro 10 giorni prima della data richiesta per le altre commissioni.
7. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante nell'apposito registro cronologico di cui al precedente terzo comma.
8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
9. L'accettazione della commissione è comunque subordinata alla disponibilità degli spazi affissivi ed alla disponibilità del servizio.
10. In caso di commissioni pervenute il medesimo giorno sarà data precedenza alle affissioni di carattere commerciale e comunque al maggior numero di manifesti.
11. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.
12. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente entro 3 giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
13. I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi con orientamento da sinistra a destra e dall'alto in basso.
14. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnato all'ufficio un manifesto in più da conservare in archivio.
15. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei manifesti che la durata dell'affissione.
16. I manifesti pervenuti per le affissioni senza la relativa commissione e le eccedenze di ogni genere, se non richiesti o ritirati dal committente entro 20 giorni da quando pervenuti, saranno inviati al

macero senza avviso.

17. Gli eventuali reclami o richieste della nota posizioni riguardo alle affissioni potranno essere inviate direttamente al gestore del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni pretesa.

Art. 75 - Richiesta e modalità gestione spazi per affissione diretta

1. Il Comune, o il concessionario del servizio, deve tenere un registro cronologico delle richieste di utilizzo degli spazi riservati. Tale registro fa fede ai fini dell'ordine temporale di utilizzo degli impianti.
2. All'uso degli spazi riservati si accede mediante una dichiarazione - che dovrà essere tenuta agli atti del Comune o del concessionario - nella quale la persona fisica che intende procedere, anche materialmente, all'affissione deve indicare il soggetto per il quale procede. Per i comitati, associazioni e fondazioni che non perseguono scopo di lucro, il richiedente deve produrre copia dello statuto o dell'atto associativo dal quale si possa evincere la mancanza di scopo di lucro. Oltre a ciò, la dichiarazione dovrà contenere il nome della persona che rappresenta gli Enti richiamati, il numero dei manifesti che si intende affiggere e la durata. La dichiarazione dovrà altresì contenere l'impegno, terminato il periodo di esposizione, a recarsi nuovamente presso l'ufficio affissioni e, nel caso in cui gli spazi utilizzati per l'affissione non fossero immediatamente riutilizzati da altro soggetto, di provvedere a coprire i manifesti con carta bianca. Oltre a ciò, la persona fisica dovrà, nell'ambito della dichiarazione, attestare di essere edotto sulla circostanza che la responsabilità per eventuali violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, sono ascrivibili al dichiarante stesso, nella sua qualità di autore materiale dell'affissione. Le sanzioni applicabili sono quelle di cui all'articolo 88 del presente Regolamento.
3. Per poter ottimizzare la fruizione degli spazi riservati, considerata la tipologia e la quantità degli stessi, si stabilisce che ogni soggetto, per singola affissione, non può superare il numero di 20 fogli formato cm. 70 x 100, e la durata di giorni 10.
4. I limiti di cui al comma precedente possono essere annualmente rivisti, entro il 31 marzo, mediante delibera adottata dal Dirigente del settore, in base ai flussi di utilizzo registrati l'anno precedente, al fine di armonizzare la domanda con le reali possibilità di fruizione, verificatasi, degli spazi riservati.

Art. 76 - Affissioni su recinzioni

1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari di ogni genere comprese le recinzioni dei cantieri, per la parte confinante con spazi pubblici o su questi collocata, ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto, sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località.
2. Gli spazi previsti dal precedente comma, che il Comune si riserva di utilizzare, anche per il tramite del concessionario, o che consente di affidare in affissione diretta ai privati, non sono computabili nella superficie massima affissiva prevista dall'art. 80 del presente Regolamento.

Art. 77 – Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard, da cui deriva il piano tariffario articolato

secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in due zone, corrispondenti a quelle individuate dall'art. 7 per le esposizioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari (Zona standard Concentrico e Zona case sparse);
 - b) graduazione in ragione della superficie espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore, ai sensi del successivo art. 78;
 - c) graduazione in ragione della durata dell'affissione, ai sensi del successivo art. 78.
3. Alle affissioni effettuate nella ZONA STANDARD, si applica la tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale.
4. Alle affissioni effettuate nella ZONA case sparse si applica la tariffa standard ridotta del 20 per cento.

Art. 78 – Determinazione del canone

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti per i primi 10 giorni è quella deliberata dalla giunta comunale.
4. La tariffa di cui al comma precedente è aumentata del 30 per cento per affissioni fino a 15 giorni, 60 per cento fino a 20 giorni, 90 per cento fino a 25 giorni e 120 per cento fino a 30 giorni.
5. La tariffa è aumentata del 50 per cento in caso di superfici superiori a mq. 1.
6. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
7. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Art. 79 - Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Sostegno o della Provincia di Sostegno e Urbino;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. La contemporanea presenza di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste dal comma precedente fa decadere il diritto alla riduzione.
3. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa del diritto devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto. In alternativa può essere presentata autocertificazione nella quale sia dichiarato esplicitamente che gli scopi sociali escludono il fine di lucro.
4. Nel caso di patrocinio o di partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione della tariffa dell'imposta o del diritto.
5. L'autocertificazione dovrà inoltre contenere le complete generalità del rappresentante legale che la sottoscrive nonché l'indicazione della sede dell'Associazione o dell'Ente.
6. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 80 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune;
 - b) i manifesti riguardanti eventi di particolare rilievo nazionale ed internazionale organizzati direttamente dal comune o da società partecipate in qualsiasi percentuale dal comune di Sostegno o comunque in partnership con quest'ultimo;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 81 - Riscossione

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 82 - Obblighi, divieti e disposizioni diverse.

1. È vietata l'affissione dei manifesti in luoghi o su impianti diversi da quelli all'uopo destinati
2. I manifesti di annunci mortuari, partecipazione o ricorrenza non possono avere dimensioni superiori a cm 60 x cm 42. Tali manifesti potranno essere affissi esclusivamente negli spazi ed impianti appositamente riservati che dovranno essere identificati con apposita targa riportante la scritta: "Comune di Sostegno – Affissione manifesti funebri".
3. Le imprese di pompe funebri non potranno affiggere direttamente salvo specifici accordi col Comune o col Concessionario.
4. I poster o le affissioni con superficie di 18 mq. non potranno recare una pluralità di messaggi pubblicitari ancorché sia utilizzato uno o più manifesti. È consentita, invece, la ripetizione di un unico messaggio anche con più manifesti atti a ricoprire l'intera superficie disponibile.
5. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti o volantini, di qualsiasi dimensione, affissi direttamente a muro.

Art. 83 – Vigilanza e sanzioni

1. Il gestore del servizio, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art.43 comma 10.
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 71.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 – Disposizioni transitorie e finali

2. Per l'annualità 2021, il termine per il versamento della rata unica o della prima rata del canone è fissato al 31.03.2021.
3. Per l'annualità 2021 e fatte salve eventuali e più favorevoli disposizioni di carattere nazionale, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che

nell'anno 2020 hanno beneficiato di nuove concessioni o di ampliamenti di concessioni già in essere, sono tenuti, qualora manifestino la volontà di mantenere l'occupazione dei predetti spazi, al versamento del canone in misura del 30 per cento in relazione alle nuove concessioni o agli ampliamenti ricevuti nel 2020. Restano ferme tutte le norme nazionali e comunali ed i pareri necessari per ottenere la concessione.

4. Le disposizioni di cui all'art. 16, ivi inclusa l'applicazione del canone di cui al presente regolamento, si applicano esclusivamente per le nuove concessioni e per il rinnovo di concessioni esistenti rilasciate a decorrere dal 01.01.2021. Per i rapporti in essere restano validi, sino alla scadenza, le concessioni, gli atti, i patti e le condizioni stabilite al momento della concessione.

Art. 85 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.